

SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità

Codice intervento (SM)	SRA14
Nome intervento	ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No

l'ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale, con elementi regionali**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali
Attivano l'intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):

	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	P.A. Bolzano	P.A. Trentino	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	
SI	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NO						X																

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Province autonome prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 vigenti.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Province autonome interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del Piano strategico nazionale 2023-2027.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP

E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Sì
------	--	--------------	----

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.25 Percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

L'intervento "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica", prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la quasi totalità delle Regioni e PAA programmare una analoga misura all'interno dei loro PSR per preservare le razze animali locali a rischio di estinzione/erosione (sottomisura 10.1), ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che i territori italiani esprimono a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si impegnano nell'opera di conservazione.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

Molte regioni sono dotate anche di propri Repertori Regionali, dove vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale e individuati conformemente a quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento (UE) 2022/126.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

L'intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 art. 70 comma 6 lettera b) prevede un periodo di impegno di durata di almeno un anno (1 anno).

Le Regioni e PPAA definiscono, secondo le proprie specificità, la durata dell'impegno, fino ad un massimo di 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12). Per la Regione Molise, per la sola annualità 2023-24, il periodo di impegno annuale - ivi compresi gli impegni assunti su misure pluriennali e riferiti ai bandi aperti nel 2023 - decorre dal 15 maggio 2023.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa la durata degli impegni

Regioni / Province Autonome	Durata Impegni 1-5 anni	Motivazione
Abruzzo	5 anni	
Basilicata	5 anni	
Calabria	5 anni	
Campania	5 anni	
Emilia- Romagna	5 anni	
Lazio	5 anni	
Liguria	1 anno	Vista la pesante situazione economico sociale e l'instabilità dei mercati l'adesione ad un impegno per 5 anni sarebbe troppo oneroso e risulterebbe un deterrente per le aziende, soprattutto per quelle di piccole dimensioni come è la maggior parte delle aziende agricole liguri. Avere un impegno annuale porterebbe ad aumentare la platea dei beneficiari che aderirebbero all'intervento con conseguente effetto positivo sulla biodiversità animale.
Lombardia	5 anni	
Marche	5 anni	
Molise	5 anni	
Piemonte	5 anni	È necessario, per la conservazione delle razze, detenere gli animali per almeno 1 o più cicli riproduttivi. E' dunque necessario un impegno per più anni.
Puglia	5 anni	Per la Regione Puglia l'Impegno è di durata quinquennale in continuità con i precedenti periodi di programmazione e per massimizzare i benefici derivanti dall'attuazione degli interventi oggetto di sostegno.
Sardegna	1 anno	Semplificazione dell'attuazione dell'intervento
Sicilia	5 anni	
Toscana	5 anni	
P.A. Bolzano	1 anno	
P.A. Trento	5 anni	
Umbria	5 anni	
Valle d'Aosta	5 anni	
Veneto	5 anni	

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7, poiché è rivolto ad incentivare l'allevamento di razze locali al fine di ovviare al fenomeno di estinzione/erosione delle risorse genetiche animali autoctone.

L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.

L'intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse genetiche animali diffuse nei diversi ambienti territoriali.

L'intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

Collegamento con i risultati

L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico, pertanto concorre alla loro valorizzazione.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

Al fine di migliorare le performance dell'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni cumulabili, per gli stessi capi, a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi SRA per gli stessi capi:

Regioni/PPAA	Cumulabilità con gli altri interventi SRA
Basilicata	SRA30
Abruzzo	SRA 30
Calabria	SRA 30
Campania	SRA030
Emilia-Romagna	SRA30
Lazio	SRA30
Liguria	SRA30
Lombardia	
Marche	SRA 030
Molise	
Piemonte	SRA 30
Puglia	SRA 15, SRA 30
Sardegna	SRA 30
Sicilia	SRA30
Toscana	SRA30
P.A. Bolzano	SRA30, benessere animale, Area di intervento A, 4.5 Accesso al pascolo, gestione del pascolo
P.A. Trento	
Umbria	SRA30
Valle d'Aosta	

Veneto	per la Regione del Veneto l'intervento non è cumulabile con altri interventi agro-climatico-ambientali riferiti all'art. 70 (impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere sui tipi di intervento di cui all'art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013
--------	--

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari

P01- la consistenza numerica delle fattrici;

P02- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);

P03 -aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.77 "Cooperazione" del Regolamento (UE) 2021/2115, per lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione;

P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;

P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali.

P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.);

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione

Regioni/PPAA	P01 sì/no	P02) sì/no	P03 sì/no	P04 sì/no	P05. sì/no	P06 sì/no	Altro sì/no
Basilicata	No	Si	No	No	No	Si	
Abruzzo	No	No	No	No	No	No	
Calabria	Si	Si	No	No	SI	Si	
Campania	Si	Si	Si	Si	No	Si	
Emilia-Romagna	No	No	No	Si	Si	Si	Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); Px2 Allevamento nelle zone di origine; Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1; Px4 Bassa consistenza degli allevamenti Px5 Razze inserite nei progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone

Lazio	No	No	No	Si	No	No	Px1 rischio di erosione genetica, calcolato secondo il metodo FAO della popolazione effettiva, e riportato per ogni razza sul repertorio regionale. La metodologia applicata da parte del CREA (National Focal Point FAO) è parimenti pubblicata sul sito web dell'ARSIAL (agenzia regionale responsabile dell'attuazione delle politiche regionali in materia di biodiversità agraria). Tale principio è subordinato alla presenza di tale informazione nell'ambito del SIAN
Liguria	No	No	No	No	No	No	
Lombardia	No	No	No	No	No	No	Px1 Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.
Marche	No	No	No	No	No	No	
Molise	No	No	No	No	No	No	
Piemonte	Si	No	No	No	Si	No	Px1: Razze autoctone originarie del Piemonte; Px2 razze ovi-caprini
Puglia	Si	Si	No	No	No	No	Px1 – Requisiti del Beneficiario; PX2 -Adesione a cooperative /OP
Sardegna	Si	Si	No	No	No	No	
Sicilia	No	Si	Si	Si	Si	Si	Px1 favorire i piccoli allevamenti più indicati per il mantenimento del patrimonio genetico delle razza a rischio

Toscana	Si	No	No	No	No	No	Px1 Importo concedibile A parità di punteggio è prioritaria la domanda a minor importo concedibile
P.A. Bolzano	No						
P.A. Trento	No						
Umbria	No	si	No	No	si	No	No
Valle d'Aosta	No	Si	Si	Si	No	Si	
Veneto	No	Si	No	Si	Si	Si	Px1 tipologia di beneficiario; Px2 rischio di estinzione

PA Bolzano:

Vista la finalità ambientale dell'intervento, l'obiettivo di estendere il più possibile la conservazione e l'allevamento di razze speciali, considerate le ridotte dimensioni medie aziendali dei beneficiari, Bolzano non ritiene di utilizzare principi di selezione

Abruzzo: L'intervento non prevede l'applicazione di principi di selezione. La Regione Abruzzo prevede il pagamento di tutte le domande ammissibili, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) equidi
- 2) ovi-caprini
- 3) bovini
- 4) suini
- 5) avicunicoli.

Piemonte:

Altro principio:

Px1 si ritiene necessario salvaguardare prioritariamente le razze regionali in quanto tutte sono allevate principalmente nel territorio di origine e sporadicamente altrove;

Px2 Le razze ovine e caprine avranno la priorità perché con minori consistenze.

Lazio:

P04 –nell'ottica dei pagamenti automatizzati e della scadenza del 30 giugno, saranno considerate solo le Aree per le quali sono presenti gli shapefile caricati sul Sian.

Altro principio:

Px1 In quanto il valore di erosione genetica calcolato con il metodo della popolazione effettiva (FAO) risulta più rispondente del semplice numero delle fattrici

Veneto:

Per tutti Principi: coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali

Lombardia

Altro principio:

Px1 Regione Lombardia intende assegnare punteggi di priorità a quelle aziende che avendo aderito alle offerte formative/di consulenza inerenti a tematiche ambientali sono state stimolate ad attuare impegni agroclimatico ambientali.

PA Trento

non sono presenti criteri di selezione in quanto l'obiettivo dell'intervento è salvaguardare il patrimonio genetico di alcune importanti razze locali, in virtù delle loro caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle particolari condizioni pedoclimatiche.

Calabria

P03- il principio pone problemi di applicazione e controllabilità; P04 principio ritenuto poco pertinente alla natura dell'intervento;

Valle d'Aosta

P05 - Aree non presenti in VdA

Toscana

P02 L'interesse primario è il mantenimento della razza, a prescindere dalla tipologia di allevamento; **P04 e**

P05 L'interesse primario è il mantenimento della razza, a prescindere dall'ubicazione dell'allevamento; **P06**

L'interesse primario è il mantenimento della razza, a prescindere dalla tipologia aziendale

Px1 Si intende favorire i piccoli allevamenti che in alcune realtà sono i più indicati per il mantenimento di alcune razze

Campania

P05 Le razze in via di estinzione sono allevate in aree marginali non interessate da problematiche ambientali quali ad esempio la vulnerabilità ai nitrati

Sardegna

Per P03 La Regione Sardegna non ha attivato interventi di cooperazione pertinenti con questo intervento; per P04 e P05 L'interesse primario è il mantenimento della razza indipendentemente dalla localizzazione aziendale; per P06 L'interesse primario è il mantenimento della razza indipendentemente dalla tipologia aziendale.

Puglia

Si applicano i principi connessi ai Requisiti del Beneficiario e all'

Adesione a Cooperative/OP.

Gli altri criteri rispondono ad indirizzi strategici regionali di attuazione del Programma.

Sicilia

P01 Si ritiene di dover considerare tutti i capi a rischio estinzione/erosione genetica e non solamente il numero delle fattrici

Px1 favorire i piccoli allevamenti più indicati per il mantenimento del patrimonio genetico delle razza a rischio

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

-C01 Agricoltori Allevatori singoli o associati;

-C02 Altri soggetti pubblici o privati.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari

Specificità Regioni/PPAA

La PA di Trento per continuità con la precedente programmazione ammette solo i beneficiari di cui al C01. Anche la Regione Marche ammette come beneficiari solo i soggetti di cui al C01 poiché l'obiettivo regionale è quello di sostenere le attività agricole condotte dagli imprenditori agricoli. La Regione Sardegna, in continuità con la precedente programmazione, non ammette il beneficiario C02.

Altri Criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

- C03 iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti nei Repertori o Elenchi regionali di risorse genetiche;

- C04 capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, suini, cunicoli e api) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d'intervento, definite a livello regionale/provinciale sulla base delle loro specificità;

Le Regioni/PPAA, al fine di garantire livelli sufficientemente ambiziosi dell'intervento, sulla base delle caratteristiche territoriali degli allevamenti possono fissare una soglia minima di UBA per ogni razza allevata a cui corrispondere un livello minimo di sostegno.

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli altri criteri di ammissibilità

Regione/PPAA	C03 iscrizione della razza/popolazione	C04: razze ammissibili	Soglia minima (in UBA)	Altri criteri di ammissibilità dei beneficiari /Altri criteri di ammissibilità
Abruzzo	Le razze oggetto dell'intervento sono iscritte all'Anagrafe nazionale e regionale della biodiversità di cui alla legge 194/2015 e alla DGR 1050/2018	<p>Per le razze iscritte nell'Anagrafe nazionale o Regionale della Biodiversità, capi con codice di allevamento regionale iscritti ad un Registro Anagrafico di razza (Suino Apulo-Calabrese, sotto-denominazione Suino Nero d'Abruzzo; Capra Teramana), o a un Libro genealogico (Cavallo Agricolo Italiano da Tiro pesante rapido - AITPR)</p> <p>L'elenco delle razze iscritte all'Anagrafe nazionale e regionale è suscettibile di future implementazioni in base alle richieste approvate dagli Organi competenti di nuove iscrizioni, ovvero di cancellazioni. L'elenco delle razze ammissibili sarà pertanto aggiornato nell'ambito dei dispositivi di attuazione dell'intervento che saranno pubblicati annualmente dalla Regione Abruzzo</p> <p>Di seguito i link delle Anagrafi della Biodiversità agraria regionale</p> <p>Causa formattazione SFC, il link viene riportato al termine della tabella</p>	1 UBA (0,5 UBA per razze di avicunicoli)	no
Basilicata	capi appartenenti a Razze/popolazioni iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015	sono ammissibili tutte le razze iscritte Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015 allevate su tutto il territorio regionale	No	Cx1 I capi di razza autoctona, iscritti alle rispettive sezioni dei Libri genealogici o Registri ed allevati in Basilicata, appartenenti alle principali specie zootecniche debbono

				essere di proprietà del richiedente
Calabria	Si utilizzeranno sia l'anagrafe nazionale che elenchi/repertori regionali	Bovino podolico suino apulo-calabrese capra rustica di Calabria capra nicastrese capra aspromontana asino di Martina Franca asino ragusano ovino gentile di Puglia	2	
Campania	Razze iscritte all'Anagrafe nazionale della legge n. 194/2015 e al Repertorio Regionale di cui al Reg. n. 6/2012.	I capi delle razze autoctone a rischio di estinzione/erosione allevati sul territorio campano ed iscritti nei libri genealogici	1 UBA di capi adulti per razza allevata	
Emilia-Romagna	SI Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008	BOVINI: Garfagnina, Modenese, Pontremolese, Reggiana, Romagnola, Varzese Tortonese-Ottone. OVINI: Cornella Bianca, Cornigliese, Razza Appenninica. EQUINI: Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido, Cavallo Bardigiano, Cavallo del Ventasso, Cavallo appenninico, Cavallo del Delta. SUINI: Mora Romagnola, Suino Nero di Parma. ASINI: Asino Romagnolo VOLATILI: Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza.	No	Cx1 Razze locali minacciate di abbandono, iscritte ai Libri genealogici con finalità di conservazione e della biodiversità degli Enti selezionatori che li detengono, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 "Disciplina della riproduzione animale in attuazione

				dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154
Lazio	Iscrizione nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1 marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" a seguito di valutazione di una apposita commissione tecnico-scientifica costituita da esperti indipendenti e nell'Anagrafe nazionale	quelle riportate nel repertorio regionale e nell'Anagrafe Nazionale	1 UBA eccetto che per ovicaprini : 0,5 UBA	Cx1 Adesione alla rete di conservazione e sicurezza prevista dalla L.R. n. 15/2000
Liguria	Si fa ricorso all'Anagrafe Nazionale	Asino dell'Amiata, Cavallo Bardigiano, Bovino Cabannina, Bovino Ottonese-Varzese, Pecora delle Langhe, Pecora Brigasca	No	
Lombardia	Anagrafe Nazionale e/o Elenchi Regionali	Bovini Varzese-Ottonese, Cabannina, Bianca di Val Padana (o Modenese), Rendena, Bruna originaria Ovini Pecora di Corteno, Pecora Brianzola Pecora Ciuta, Pecora Bergamasca Caprini Capra di Livo o Lariana, Capra Orobica o di Valgerola, Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca, Capra Bionda dell'Adamello, Capra Verzaschese Equini	Ovini e caprini 1,5 UBA Bovini 3 UBA Equidi 1 UBA	

		Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR) Asino Romagnolo		
Marche	Le razze oggetto dell'aiuto sono razze locali a limitata diffusione, iscritte al Repertorio Regionale (RR) della biodiversità animale di cui alla legge regionale 12/03	I capi con codice di allevamento regionale sono iscritti ad un Registro Anagrafico (Cavallo del Catria, Razza ovina Sopravissana) o a un Libro genealogico (Razza ovina Fabrianese)	1 UBA	
Molise	Anagrafe Nazionale	1.razza podolica; 2.razza suino casertano 3.razza cavallo Pentro 4. Grigia Molisana 5. Gentile di Puglia	minimo 5 UBA complessive riferite alle razze ammesse	
Piemonte	si fa ricorso all'Anagrafe Nazionale	Sono ammissibili le razze iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015. I capi delle suddette razze sono ammissibili se allevati sul territorio regionale e iscritti nei rispettivi libri genealogici.	1 UBA per razza allevata-	
Puglia	Si, sono ammissibili gli animali iscritti nei libri genealogici e Registri anagrafici	equidi, ovi-caprini		
Sardegna	Sono ammissibili le razze iscritte al Repertorio Regionale istituito ai sensi della L.R. 16 del 7 agosto 2014	Sono ammissibili le razze iscritte al Repertorio regionale istituito ai sensi della L.R. 16 del 7 agosto 2014 classificate a rischio di erosione/estinzione	No	Cx1 Allevatori custodi riconosciuti ai sensi della L.R. 16 del 7 agosto 2014
Sicilia	Libro Genealogico e/o Registro Anagrafico di Razza	Bovini (Modicana compresa la Siciliana, Cinisara); Ovini (Barbaresca siciliana, Noticianiana); Caprini (Girgentana, Argentata dell'Etna, Messinese);	2UBA	

		<p>Suino nero siciliano;</p> <p>Equini (Cavallo Sanfratellano, Purosangue orientale);</p> <p>Asino Ragusano;</p> <p>Asino Pantesco</p>		
Toscana	<p>Razze contemporanee ammesse iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015 e al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04.</p>	<p>Bovine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calvana • Garfagnina • Maremmana • Pisana • Pontremolese • Romagnola <p>Ovine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appenninica • Garfagnina bianca • Massese • Pecora dell'Amiata • Pomarancina • Zerasca <p>Caprine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capra della Garfagnana • Capra di Montecristo <p>Suine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cinta Senese <p>Equine</p>	<p>1 UBA per razza allevata</p>	<p>Cx1 Sono ammissibili i soli capi interi; per le razze a minor rischio di erosione genetica, sono ammissibili i soli capi adulti.</p> <p>Per le razze bovine a minor diffusione si riconoscono comunque solo i bovini di almeno 6 mesi di età</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Bardigiano • Cavallo Appenninico • Maremmano • Monterufolino <p>Asinine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asino Amiata 		
P.A. Bolzano	Sono ammissibili gli animali iscritti nei libri genealogici.	<p>razze bovine</p> <p>Pinzgauer</p> <p>Pusterer Sprinzen</p> <p>Grisio Alpina (Grauvieh)</p> <p>Bruno-alpina originale (Original Barunvieh)</p> <p>razze ovine (di almeno 12 mesi):</p> <p>Pecora tipo Lamon (Vilnösser Bergschaf)</p> <p>Pecora Tirolese bruna-nera (schwarzbraunes Bergschaf)</p> <p>Pecora della rocica (Tiroler Steinschaf)</p> <p>Pecora della Val Senales (Schnalser Schaf)</p> <p>razze equine (di almeno 6 mesi):</p> <p>Cavallo Norico (Noriker)</p>	L'azienda deve disporre di un minimo di 1 UBA complessivo tra le diverse razze.	<p>CX1 I beneficiari devono essere soggetti iscritti all'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) come persone fisiche o giuridiche.. C</p> <p>x2 Le aziende agricole devono avere una consistenza bestiame aziendale nella banca dati provinciale degli animali, inoltre devono essere iscritti alla data di riferimento (15 maggio del anno di campagna) al libro genealogico o al registro anagrafico.</p> <p>Cx3 Le</p>

				aziende agricole devono disporre di superficie aziendale foraggera nell'Anagrafe delle imprese agricole (APIA)
P.A. Trento	si fa ricorso a repertori ed elenchi Provinciali	<p>Bovina rendena</p> <p>Bovina grigio alpina</p> <p>Bovina bruna alpina originale</p> <p>Ovina del tipo Lamon</p> <p>Ovina del tipo Tingola, fiemmeso o Villnosser Schaf</p> <p>Caprina Pezzata Mochena</p> <p>Caprina Bionda dell'Adamello</p> <p>Cavallo Norico</p> <p>Cavallo da tiro pesante rapido - TPR</p>	1 UBA	<p>Cx1 aziende che mantengono un carico UBA/ha inferiore o uguale a 2,5</p> <p>Cx2 non sono ammessi all'aiuto i tori</p> <p>Cx3 non sono ammessi all'aiuto capi di età inferiore ai 12 mesi, alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto/pagamento</p>
Umbria	Si	<p>Pecora Appenninica</p> <p>Pecora Sopravissana</p> <p>Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.)</p> <p>Capra Facciuta della Valnerina</p> <p>Asino sardo</p> <p>Asino bianco dell'asinara</p>	1	
Valle d'Aosta	Anagrafe Nazionale ovicaprini,	bovina valdostana pezzata nera	1 UBA bovini; 0,6 UBA	

	Elenchi Regionali bovini	bovina valdostana castana ovina rosset caprina valdostana	Ovini e Caprini	
Veneto	si fa ricorso ad Anagrafe Nazionale e/o libro genealogico	Equus caballus: Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, Cavallo Norico, Cavallo del Delta, Cavallo Maremmano, Cavallo Bardigiano. Bos Taurus longifrons: Burlina. Bos Taurus: Rendena, Grigia Alpina/Grauvieh. Ovis aries: Pecora Alpagota, Pecora Lamon, Pecora Brogna, Pecora Vicentina o Foza. Gallus gallus: Pollo: Polverara, Pepoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Padovana, Millefiori di Lonigo. Numida meleagris: Faraona Camosciata. Anas platyrhynchos: Anatra: Mignon, Germanata veneta Meleagris gallopavo: Tacchino: Ermellinato di Rovigo, Comune bronzato. Anser: Oca Padovana	1 UBA	Cx1 condurre una UTE in Regione del Veneto presso cui vengono allevati i capi oggetto di impegno Cx2 disporre degli idonei titoli di possesso degli animali oggetto di impegno per 5 anni

Abruzzo: link > <https://www.regione.abruzzo.it/content/biodiversit%C3%A0-agraria>

PA Bolzano

CX1 La motivazione per l'iscrizione all'Anagrafe Provinciale delle Aziende Agricole deriva dalla necessità di avere un database dei fascicoli aziendali aggiornato e controllato direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano come base ufficiale per la compilazione delle domande di aiuto/pagamento e per la gestione dell'istruttoria delle stesse.

Cx2 Il criterio è necessario per una corretta gestione dell'intervento attraverso le necessarie banche dati.

Cx3 Bolzano ritiene essenziale la gestione degli allevamenti con la disponibilità di superfici foraggere per l'alimentazione del bestiame.

Soglia minima per razza: Non c'è nessun limite per razza ma una soglia minima di 1 UBA complessivo per tutte le razze in via di estinzione. Questa scelta deriva dal ridotto numero di capi in via di estinzione reperibili sul mercato locale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Lazio

Cx1 Tale iscrizione è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate sul sito dell'ARSIAL (agenzia regionale che attua le politiche regionali in materia di tutela della biodiversità agraria) ed è aperta a tutti coloro che detengono risorse genetiche autoctone laziali iscritte al repertorio regionale. L'iscrizione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000; inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonchè consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.

Soglia minima per razza: Non si ritiene di stabilire una soglia differenziata per razza

Veneto:

Cx1 e Cx2 e n. UBA coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali

Lombardia:

Le soglie minime individuate permettono di intercettare il maggior numero di aziende in funzione delle consistenze aziendali per razza.

PA Trento**Soglia minima per razza**

E' necessario perseguire l'obiettivo di incrementare significativamente il numero dei capi allevati delle razze elencate e non si ritiene opportuno porre limiti superiori.

Toscana**Cx1**

I maschi non interi non contribuiscono al mantenimento della razza. Le varie razze non presentano tutte lo stesso rischio di erosione genetica: per le razze bovine ed equine a maggiore diffusione si riconoscono a premio solo i capi con età superiore a 24 mesi e per i suini solo i riproduttori. Per le razze bovine a minor diffusione si riconoscono comunque solo i bovini di almeno 6 mesi di età in quanto i vitelli con età inferiore sono già conteggiati nel premio della vacca nutrice.

Marche

Soglia minima per razza: La limitazione indicata è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che nel caso di consistenze minime, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato

Liguria

Non si chiede una soglia minima per favorire l'accesso all'intervento ad una maggiore platea di beneficiari al fine di favorire l'allevamento delle razze in via di estinzione/erosione

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

-I01 allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

- I02 dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno, fatte salve le specifiche disposizioni regionali;

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni

Regione/PPAA	I02: mantenimento consistenza	Altri impegni:
Abruzzo	Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio fino al 10% rispetto al numero di UBA iniziali. Tuttavia, nel caso di allevamenti fino a 10 UBA la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 UBA. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento	
Basilicata	Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del	

	<p>numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 20% rispetto al numero di UBA iniziali.</p> <p>Tuttavia, nel caso di allevamenti fino a 10 UBA la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 UBA. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento</p>	
Calabria	è consentita una diminuzione massima della consistenza pari al 20% per l'intero periodo di impegno (ad eccezione di cause di forza maggiore).	·10x Effettuare la riproduzione in purezza
Campania	Per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei capi ammessi con la domanda di aiuto del primo anno	
Emilia-Romagna	Si	
Lazio	Mantenere almeno la consistenza iniziale dell'allevamento per tutta la durata dell'impegno, pari a 5 anni, con la possibilità di graduare l'eventuale inadempienza dell'impegno	·Ix1 Per le razze che non dispongono ancora di libri genealogici (pecora quadricorna e capra fulva) produrre apposita attestazione di appartenenza alla razza rilasciata dall'ARSIAL
Liguria	avendo scelto un impegno annuale si richiede di mantenere per l'anno la consistenza in UBA richiesta	
Lombardia	Il numero dei capi accertati con la domanda di sostegno deve essere mantenuto per tutto il periodo di impegno, con una tolleranza massima di riduzione del 20%. Per domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate a premio, la suddetta tolleranza può essere superata fino ad una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento	
Marche	Si	
Molise	Si	

Piemonte	Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 10% rispetto al numero dei capi iniziale. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.	
Puglia	Mantenimento per 5 anni del numero di UBA (quale media nell'arco del periodo di impegno) che non dovrà scendere al di sotto del livello dichiarato a premio in DdA.	
Sardegna	Le disposizioni relative al mantenimento della consistenza durante il periodo d'impegno si applicano separatamente alle razze ammesse.	
Sicilia	SI- Ad eccezione dei casi di forza maggiore riconosciuti a livello normativo	
Toscana	Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi UBA a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale. Tuttavia nel caso di allevamenti con consistenza inferiore a 10 capi, la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.	·Ix1 In caso di evento fecondativo, le fattrici devono essere fecondate da riproduttori della stessa razza
P.A. Bolzano	L'impegno è annuale, sono quindi da mantenere per anno di campagna le UBA richieste	·Ix1 Mantenere un carico zootecnico minimo e/o massimo distinto per specificità territoriale; -è Possibile definire il calcolo della superficie foraggera con l'applicazione di specifici coefficienti
P.A. Trento	Mantenere in allevamento per almeno 5 anni consecutivi dalla data di adesione, capi appartenenti ad almeno 1 delle	·Ix1 capi devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico;

	<p>razze minacciate di abbandono/erosione genetica. L'impegno consiste nel mantenere in allevamento, anche a rotazione, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, almeno un UBA di capi appartenenti ad una delle razze minacciate di abbandono</p> <p>Mantenere in allevamento i capi oggetto di premio per almeno 5 mesi (a partire dal 15 marzo)</p>	
Umbria	<p>Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale. Tuttavia, nel caso di allevamenti fino a 10 capi la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento</p>	
Valle d'Aosta	<p>diminuzione max 20% sull'intero periodo di impegno</p> <p>aumento max 20% entro il 3° anno</p>	
Veneto	<p>Per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei soggetti ammessi con la domanda di aiuto del primo anno. La riduzione massima consentita del numero di capi, intesa come riduzione complessiva nel periodo di impegno, è pari al 50% del numero di capi ammessi al primo anno. La riduzione del numero di capi entro il limite del 50% comporta comunque riduzioni dell'aiuto e/o sanzioni progressive.</p>	<p>·Partecipazione del beneficiario all'intervento SRH01 (consulenza)e/oSRH03 (attività formative)</p>

Specificità per I02 - mantenimento consistenza

Toscana:

Tale tolleranza è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione, è spesso difficile reperire sul mercato nuovi soggetti. Inoltre le razze minacciate si trovano spesso all'interno di allevamenti di piccole dimensioni, in cui la perdita anche di pochi capi ha un'incidenza rilevante. In questi casi sono pagati gli animali effettivamente allevati, senza ulteriori conseguenze.

Coefficienti Conversione UBA >La Regione Toscana utilizza i seguenti indici di conversione capi/UBA per gli ovicaprini e per i suini:

- Ovini e caprini di età superiore a sei mesi = 0,15 UBA
- Scrofe riproduttrici e verri riproduttori = 0,5 UBA
- Altri suini = 0,3 UBA

Per le altre categorie di animali i coefficienti sono quelli stabiliti a livello nazionale

Valle d'Aosta

La diminuzione è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione e presenti in numero ridotto in azienda, la perdita anche di pochi capi ha un'incidenza rilevante.

L'aumento è giustificato dal fatto che la Regione ha tutto l'interesse di premiare le aziende che nel corso del quinquennio incrementano il numero di capi allevati.

Lombardia

Il mantenimento della consistenza dell'allevamento accertata il primo anno, con una tolleranza ritenuta fisiologica, per l'intera durata del periodo di impegno garantisce un'efficace conservazione delle razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione

Impegni aggiuntivi

PA Bolzano

Ix1

Rispetto del carico minimo di 0,5 UBA/ha. Gli animali, corrispondenti al carico minimo, devono essere tenuti nell'azienda propria del richiedente.

Rispetto del limite di carico bestiame massimo a seconda della quota altimetrica media (dei prati, dei pascoli e delle foraggere avvicendate) (tolleranza di 0.1 UBA/ha o 2 UBA/azienda): A) fino a 1250 m s.l.m.: 2,3 UBA/ha; B) sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m s.l.m.: 2,0 UBA/ha; C) sopra 1500 m s.l.m. e fino a 1800 m s.l.m.: 1,8 UBA/ha; D) sopra 1800 m s.l.m.: 1,6 UBA/ha.

Questi elementi sono ritenuti utili Per una gestione sostenibile ed estensiva delle colture foraggere rappresentate dai prati permanenti, deve essere previsto un carico massimo di bestiame in funzione dell'altitudine dei prati stessi e quindi progressivamente diminuito in funzione della capacità foraggera correlata alle condizioni geografiche e climatiche montane. La presenza di un minimo di bestiame in azienda permette di sostenere la corretta gestione dei prati permanenti e del foraggio che ne deriva per l'alimentazione diretta del bestiame aziendale in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente alpino.

Coefficienti da utilizzare per le superfici foraggere ai fini del calcolo del carico di bestiame:

Prato / prato area speciale: 1; Prato / prato area speciale con tara 20%: 0.8; Prato / prato area speciale con tara 50%: 0.5; Prato / prato area speciale (falciatura biennale): 0.5; Prato / prato area speciale (falciatura biennale) con tara 20%: 0.4; Prato / prato area speciale (falciatura biennale) con tara 50%: 0.25; Pascolo: 0.4; Pascolo con tara 20%: 0.32; Pascolo con tara 50%: 0.2; Arboreto consociabile (con coltivazione erbacee): 0.5; Foraggere avvicendate: 1.2. Il carico zootecnico viene calcolato secondo la formula: Carico di Bestiame = (UBA-carico di Alpeggio)/(Superficie Foraggera (ha)). Il carico di Alpeggio viene calcolato secondo la formula: Carico di Alpeggio = (numero giorni di Alpeggio*UBA)/365.

I parametri utilizzati per il calcolo del carico di bestiame utilizzano alcuni parametri di ponderazione sia delle superfici delle diverse tipologie colturali che delle specie animali più diffusamente allevate per ottimizzare il calcolo in funzione del reale valore nutrizionale delle diverse colture stesse che dell'impatto in termini di deiezioni e di fabbisogno alimentare delle specie animali allevate a livello provinciale. Le differenze dei coefficienti di conversione del bestiame rispetto a quanto previsto a livello comunitario sono dovute alle diverse caratteristiche delle specie allevate a livello provinciale.

Ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame (ma non per l'erogazione del premio) superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con Province Autonome o Regioni. Ai fini del calcolo del carico bestiame vengono anche considerate eventuali superfici situate nel territorio austriaco confinante. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame.

Coefficienti Conversione UBA

Tenendo conto di giustificazioni scientifiche, Giustificazione fornita dal Prof. Gauly, Libera Università di Bolzano. Alcune specie di bestiame allevate presentano caratteristiche particolari in quanto adattate al contesto della montagna alpina e ciò determina la necessità di adeguare una parte dei coefficienti di conversione.

Coefficienti da applicare per il calcolo delle UBA: **Bovini:** 1. Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età: 1.000 UBA; 2. Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età: 0.600 UBA; 3. Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età: 0.400 UBA. **Equini** 1. Equini con più di 6 mesi di età: 0.700 UBA; 2. Asini e muli oltre i 6 mesi d'età: 0.700 UBA; 3. Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger"): 0.700 UBA. **Ovini:** 1. Ovini, caprini oltre 1 anno d'età: 0.150 UBA; **Suini** 1. Suini riproduttori: 0.200 UBA; 2. Suini da ingrasso con ridotto ciclo annuo di produzione (2 cicli di produzione all'anno) a partire da 50 kg: 0.200 UBA; Per quanto riguarda galline ovaiole, polli da carne e suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l'obbligatorietà della registrazione: si precisa che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline ovaiole/polli da carne in quanto sono ritenuti non rilevanti per l'impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell'art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014. **Galline:** 1. Galline ovaiole: 0.005 UBA; 2. Polli da carne: 0.005 UBA; **Altro pollame:** 1. Tacchini: 0.03 UBA; 2. Struzzi oltre 1 anno di età: 0.150 UBA; **Altri erbivori:** 1. Lama e alpaca oltre 1 anno d'età: 0.150 UBA; 2. Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.): 0.150 UBA.

Lazio

Ix1
In caso di razze con libro genealogico non ancora attivato il registro viene tenuto da ARSIAL che rilascia apposita attestazione di appartenenza alla razza

Veneto

Ix1
coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali

Calabria

Ix1 - l'impegno evita la dispersione genetica

Toscana

Ix1 -
Non sussiste un obbligo di sottoporre le fattrici ad eventi fecondativi; tuttavia, in tal caso, questi devono avvenire solo con maschi riproduttori della stessa razza, affinché le fattrici siano riconosciute a premio.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e

una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

-

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

Nel caso si adottino impegni connessi al mantenimento della consistenza della razza, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la situazione ordinaria, ovvero di assenza di obbligo di mantenimento della consistenza della razza. In questo caso, ai fini del pagamento la baseline è da ritenersi i ricavi e i costi connessi all'allevamento delle razze convenzionali. La giustificazione del pagamento, quindi, espresso in €/UBA, è data dalla differenza di ricavi tra razze convenzionali e razze in via di estinzione/erosione e dell'eventuale variazione dei costi per l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazione, spese veterinarie e altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento).

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

SIGC

Non SIGC

Sezione SIGC

Tipo di pagamenti

costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno

costo della transazione incluso

pagamento unico

somma forfettaria

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'allevamento di razze in via di estinzione.

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (capo/uba) effettivamente sottoposto a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie e razze oggetto d'impegno. Il range in euro/UBA/anno previsto dalle diverse Regioni PPAA è il seguente:

Regione/PPAA	Range (€/UBA/anno)
Abruzzo	150-300
Basilicata	306,36-479
Calabria	306,36-479
Campania	310-480
Emilia-Romagna	200
Lazio	200
Liguria	200-380
Lombardia	Bovini: 400

	Ovicapri: 260
	Equidi: 235
Marche	200
Molise	200
Piemonte	400
Puglia	220
Sardegna	160-318,16
Sicilia	306,36-479,8
Toscana	200-600
P.A. Bolzano	200 Premio minimo erogabile 250 €
P.A. Trento	200-400
Umbria	140
Valle d'Aosta	200
Veneto	200-600

Le Regioni/PPAA possono sottoporre l'importo complessivo del sostegno a degressività (eventualmente per razza di animale) sulla base del suo ammontare.

Regioni/PPAA	Degressività	Se Sì: Quota del sostegno coperta		
	[SI/NO]	[soglia/%]		
Abruzzo	No			
Basilicata	No			
Calabria	Si			
Campania	No			
Emilia-Romagna	No			
Lazio	No ¹			
Liguria	No			
Lombardia	No			
Marche	No			
Molise	No			
Piemonte	No			
Puglia	No			
Sardegna	Si	Fino a 4.000,00 euro/anno: 100%	> di 4.000,00 e fino a 6.000,00 euro/anno: 80%	Oltre 6.000,00 euro/anno: 60%
Sicilia	No			
Toscana	No			

¹ Regione Lazio. Giustificazione: Non si ritiene necessario prevedere una degressività in quanto si tratta di specie a rischio di erosione genetica e quindi aventi delle consistenze limitate.

P.A. Bolzano	No			
P.A. Trento	No			
Umbria	No			
Valle d'Aosta	No			
Veneto	No			

La Regione Marche prevede di liquidare tutte le domande pervenute ed ammissibili. Gli importi dei premi devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Regione Lazio: Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno dichiarate ammissibili, si procederà ad un abbattimento proporzionale dell'importo dell'aiuto.

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

I relativi importi sono stati, se del caso, successivamente oggetto di ulteriori integrazioni in ambito regionale/provinciali.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Spiegazione supplementare

Nessuna.

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

Additional information:

N.P.

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento?

basati sui risultati (con possibilità di scegliere)

basati sulla gestione (con possibilità di scegliere)

ibridi (basati sulla gestione e sui risultati)

Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento

Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5.

Qual è la durata dei contratti?

Da 1 a 5 anni, in base alle scelte regionali, come di seguito indicato:

Ad eccezione delle Regioni Sardegna, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria che prevedono una durata annuale (1 anno), per le altre Regioni e PAA la durata è di 5 anni.

10 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione" è coerente con le disposizioni del punto 12 dell'Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base:

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell'ambito dell'architettura ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione.

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del Piano.

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%